

# **BGer 9C 294/2008 vom 19. März 2009**

Bundesgericht, 2009-03-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_294\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_294_2008)

FR: TF 9C 294/2008 du 19 mars 2009

IT: TF 9C 294/2008 del 19 marzo 2009

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

### **E. 2**

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto d'invalidità ( art. 8 LPGGA e art. 4 LAI ). Egli ha pure pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita ( art. 28 cpv. 1 LAI , nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007), illustrando il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa ( art. 16 LPGGA ; DTF 129 V 222 ; 128 V 174 ), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili ( DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). Lo stesso vale per l'esposizione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza per l'esame del carattere eventualmente invalidante di affezioni alla salute psichica e per la delimitazione tra danni alla salute con conseguente incapacità lavorativa e fattori socioculturali e psicosociali, i quali non determinano un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti psichiatrici da essi distinguibili, quali possono essere una depressione in senso medico-specialistico oppure uno stato patologico comparabile ( DTF 127 V 294 consid. 4c pag. 298 con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia aggiungere che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione scientificamente riconosciuto (cfr. DTF 130 V 398 segg. consid. 5.3 e 6).

### **E. 3**

Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Lo stesso vale quindi anche per la valutazione medica delle risorse psichiche residue di una persona assicurata. Per contro, si è in presenza di una questione giuridica se il giudizio sull'esigibilità di attività lavorative si fonda sull'esperienza generale della vita. Ciò è il caso per le conclusioni medico-empiriche come ad esempio per la presunzione che una sindrome da dolore persistente o uno stato sindromale comparabile di origine non chiara possano essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile ( DTF 131 V 49 con riferimenti).

### **E. 4.1**

L'istanza precedente ha attentamente esaminato le valutazioni del perito dott. T. \_\_\_\_\_ e le relative prese di posizione del SMR (più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti interni del SMR cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3), negando l'esistenza di un danno alla salute invalidante.

### **E. 4.2**

In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un'incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso - come quello di specie - in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza unicamente un danno di lieve entità.

### **E. 4.3**

Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).

### **E. 4.4**

In tali condizioni, l'UAI, prima, e il Tribunale cantonale, dopo, hanno correttamente accertato che (soprattutto) la prima conclusione del dott. T. \_\_\_\_\_ sull'incapacità lavorativa residua dell'assicurata non poteva essere ritenuta ai fini del giudizio. A

fondamento della sua prima valutazione, il dott. T. \_\_\_\_\_ aveva infatti chiaramente fatto confluire elementi che non erano attribuibili a un sostrato patologico nel senso stretto e giuridicamente rilevante del termine (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1). Come accertato in maniera certamente non arbitraria e pertanto vincolante da parte del primo giudice, dal profilo psichiatrico la ricorrente era "unicamente" affetta da distimia (cfr. in questo senso pure il certificato dello psichiatra curante dott. O. \_\_\_\_\_ del 14 febbraio 2005). La limitazione dell'attitudine al lavoro era pertanto chiaramente (in larga misura se non addirittura integralmente) conseguenza diretta di fattori psicosociali, estranei all'invalidità, come ha peraltro (indirettamente) confermato il dott. T. \_\_\_\_\_ nella sua seconda valutazione del 13 marzo 2007. In essa, infatti il perito, facendo astrazione della problematica psicosociale, aveva attestato una capacità lavorativa del 70% sia per l'attività domestica sia per ogni attività lucrativa leggera ed adeguata.

#### **E. 4.5**

Ne discende che la decisione del giudice cantonale di ascrivere l'incidenza negativa sulla capacità di rendimento a fattori estranei all'invalidità - e più precisamente alla ripresa dell'attività lucrativa dopo il congedo di maternità e al conseguente sovraccarico dell'interessata nel suo doppio ruolo di madre di famiglia e di donna impegnata a livello professionale - e di negare pertanto effetto invalidante al danno alla salute psichica di cui soffre la ricorrente, oltre a essere conforme alla giurisprudenza in materia (v. SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 in fine), non risulta da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove né lede alcuna norma di diritto federale. Del resto, anche volendo - come ha ipotizzato in via abbondanziale il primo giudice sulla base delle conclusioni 13 marzo 2007 del dott. T. \_\_\_\_\_ e della valutazione 23 marzo 2007 del dott. S. \_\_\_\_\_ del SMR - riconoscere all'interessata un'inabilità al lavoro al 30% nella sua professione abituale e in ogni altra attività (cfr. in questo senso ad esempio anche la sentenza 9C\_127/2007 del 12 febbraio 2008), il grado d'invalidità, anch'esso del 30% (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti), non raggiungerebbe comunque il minimo necessario per conferire il diritto a una rendita minima.

#### **E. 5**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.